

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "Fab Lab Modica"



ART.1 - Denominazione, sede e durata

È costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata "Fab Lab Modica", ai sensi della legge n°383 del 7 dicembre 2000 e successive modifiche, nonché nel rispetto degli artt. 33 e seguenti del codice civile.

L'Associazione ha sede in Modica.

Sedi locali potranno essere stabilite con delibera dell'Assemblea Ordinaria, tali delibere non saranno considerate modifiche del presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà assumere nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" (ONLUS), qualora l'assemblea dei soci fondatori assuma una delibera in tal senso.

ART. 2 - Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale. Da non considerarsi in via esclusiva, sono scopi dell'associazione:

- promozione di sistemi innovativi e della cultura eco-sostenibile;
- la promozione della cultura in tutte le sue forme;
- sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- promozione dell'arte e dei mestieri;
- la valorizzazione e la promozione di metodi di fabbricazione locale, attenti al fruitore e alle esigenze dell'utente;
- la promozione e la divulgazione della cultura Open Source, e degli strumenti su di essa basati;
- la valorizzazione di metodi produttivi attenti all'impatto ambientale;
- la promozione di reti di condivisione tra Fab Lab esistenti sul territorio nazionale ed estero;
- la valorizzazione di metodi produttivi non massificati;
- la centralità della formazione e dello scambio di conoscenze come mezzo di crescita;
- la centralità della rete come mezzo di condivisione del proprio operato;
- promuovere e valorizzare le diverse attività proposte dai Soci, coerenti con la filosofia del Fab Lab;
- propugnare e divulgare l'utilizzo di mezzi di prototipazione digitali e di Design aperto;

ART. 3 - Modalità e strumenti per il perseguimento dello scopo associativo

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, sia pubblici che privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali e gli scopi associativi di cui sopra l'Associazione potrà compiere ogni attività strumentale sia di natura non commerciale che di natura commerciale, potrà ricevere oblazioni, contributi, sovvenzioni, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di ogni genere da enti pubblici e privati e da persone fisiche o giuridiche, ed enti soci o non soci, e potrà svolgere le attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili al raggiungimento delle finalità istituzionali nel rispetto della legislazione vigente. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. Con delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione potrà aderire ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ART. 4 - Fondo Comune

Il fondo comune è costituito:

- dalle quote di iscrizione e dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi volontari dei soci;
- dai contributi di Enti, di privati, di Associazioni, da oblazioni, lasciti, erogazioni liberali, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative;
- dai redditi derivanti dal fondo comune;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

- ART. 5 - I Soci

Sono Soci persone fisiche, enti, imprese, associazioni o altri soggetti giuridici che, fattane richiesta, ottengono il parere favorevole del consiglio direttivo, nonché hanno proceduto al versamento della quota associativa, la quale deve essere rinnovata ogni anno. I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

ART. 6 - Ammissione dei Soci

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Qualora quest'ultimo rifiuti la domanda, deve darne motivazione in sede di delibera. Può presentare domanda d'iscrizione all'associazione anche il minorenne; in caso di socio minorenne, questi non potrà svolgere nessuna delle cariche statutarie.

ART. 7 - Diritti e Doveri del Socio

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità da prevedersi in appositi regolamenti. I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni e associazioni alle quali la stessa aderisce.

ART. 8 - Categorie di Soci

All'interno dell'associazione i Soci si distinguono in "fondatori", "ordinari" e "ad honorem". I soci fondatori sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo iniziale. I soci ordinari sono quelli che richiedono di far parte dell'associazione per avere accesso alle attività da questa svolte, mediante richiesta semplice e il pagamento della quota. Possono essere soci "ad honorem" le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e altri soggetti che, per la loro presenza nella vita sociale e per il loro lavoro, conferiscono onore all'associazione, nonché rendono possibile il perseguimento delle finalità e degli obiettivi preposti. La qualità di socio "ad honorem" viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa autorizzazione del Presidente, e portata a conoscenza del socio per iscritto. Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale, nella misura e con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - Disposizioni Generali

- L'associazione per perseguire le proprie finalità potrà avvalersi della collaborazione di volontari ai sensi delle norme vigenti.
- Assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.
- Intramissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.
- L'associazione può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
- Le cariche non comportano compensi, ma il Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere in accordo col Presidente, può deliberare previamente rimborsi spese.



ART.10 - Cessazione di Appartenenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie comunicate tramite lettera raccomandata;
- per morosità; il Socio, infatti, che non provvede al pagamento della quota associativa entro 60 giorni dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'associazione;
- per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio. Il Socio espulso può essere riproposto.

ART.11 - Organi dell'associazione

Gli organi sociali dell'associazione sono:

- L'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori.



ART. 12 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi e il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

ART. 13 - Convocazione dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci ordinari che dovranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 14 - Modalità di convocazione dell'assemblea e quorum costitutivi

La convocazione dell'Assemblea può avvenire :

- a mezzo di Posta Elettronica Certificata, comunicata dal socio al momento dell'iscrizione;
- mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet dell'associazione;
- con apposito avviso affisso nella sede dell'associazione.

In ciascuno dei casi di cui sopra, la notizia deve pervenire al socio almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Tuttavia, può, in caso di necessità, essere convocata un'assemblea d'urgenza; in tal caso la notizia deve pervenire al socio almeno 3 giorni prima, con indicazione della clausola "d'urgenza".

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, od anche con la sola maggioranza assoluta dei soci "ad honorem". È ammessa la possibilità di partecipare all'assemblea per teleconferenza solo ai soci "ad honorem".

ART. 15 - Compiti dell'assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci:

- deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 - Modifiche allo Statuto

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno, previa autorizzazione del Presidente.

ART. 17 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci e senza possibilità di deleghe, è composto da 5 membri, di cui 3 devono appartenere alla categoria dei soci "fondatori". Nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed altri eventuali incaricati.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, previa autorizzazione del Presidente, potrà nominare membri aggiuntivi per il compimento di determinati atti o lavori, o comunque sempre per un periodo limitato ed espresso alla nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del consiglio per teleconferenza. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza assoluta.

Salvo diversa deliberazione, tutti i membri del Consiglio Direttivo avranno poteri di firma disgiunta per l'ordinaria amministrazione, mentre per le operazioni di straordinaria amministrazione sarà necessaria una specifica delibera a maggioranza assoluta che conferisca il potere di firma, per un determinato atto, a uno dei consiglieri.

ART. 18 - Compiti del consiglio direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulle quote annuali e d'iscrizione, sulle loro scadenze e modalità di versamento;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;
- c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
- e) redigere i regolamenti dell'Associazione;
- f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- g) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta l'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
- h) programmare l'attività dell'Associazione attraverso redazione di un piano programmatico annuale, da aggiornarsi con cadenza semestrale; il programma aggiornato con cadenza semestrale, verrà inviato ai soci a mezzo posta elettronica, nonché affisso nelle sedi operative.

ART. 19 - Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente sovrintende alle attività dell'Associazione, convoca le riunioni e le assemblee dei soci nonché le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio. E' sua facoltà dare procure speciali ad altri membri del Consiglio Direttivo per la rappresentanza verso i terzi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

ART. 20 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e resta in carica per 2 anni, salvo diversa disposizione al momento della nomina.

Il Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

ART. 21 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea fra i membri del Consiglio Direttivo e resta in carica per 4 anni, salvo diversa disposizione al momento della nomina.

Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Stanti i compiti affidati al tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

ART. 22 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori provvede al controllo amministrativo contabile dell'associazione e riferisce al Consiglio Direttivo. È composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno il proprio Presidente; nell'ambito delle sue attività il Collegio dei Revisori partecipa con i suoi membri effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente e devono avere una frequenza almeno semestrale, deliberando a maggioranza dei membri effettivi.

ART. 23 - Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I beni della stessa saranno attribuiti a un'associazione o a un ente, scelti dall'Assemblea avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

ART. 24 - Avanzi di gestione

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 25 - Organi direttivi

Per 4 anni dall'approvazione di questo statuto resteranno in carica gli organi eletti nell'atto costitutivo, sino al rinnovo, mediante elezione, dei nuovi organi.

ART. 26 - Rimandi

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla Legge 7 dicembre 2000, n°383 e alle Leggi e Regolamenti vigenti. Per ogni controversia sulle materie regolate dal presente statuto è competente il foro di Modica.

Letto, approvato e sottoscritto in Modica, li 21/05/2014

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Sotto Vincenzo
Michele Fuman